

- a) in via preliminare, sospendere l'esazione della cartella n. [REDACTED];
- b) dichiarare viziata e comunque nulla l'intimazione di pagamento per vizio di motivazione ed illegittimità, in quanto viola il diritto di difesa dell'intimato;
- c) nel merito, dichiarare e/o riconoscere nulla e/o inefficace e/o annullare la cartella n. [REDACTED] stessa per prescrizione del credito.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre rimborso forfettario per spese generali del presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

Per la convenuta Agenzia delle Entrate - Riscossione:

In rito: ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione con riferimento alle eccezioni relative a vizi formali dell'avviso di intimazione ed alla procedura promossa dall'Agente della riscossione;

Nel merito: rigettare, in ogni caso, il ricorso nei confronti della convenuta poiché infondato ritenendone l'estraneità in relazione alla pretesa sanzionatoria sottesa all'atto opposto.

Con ogni più ampia riserva di integrazione e produzione documentale.

Per il convenuto Comune di Milano:

preliminarmente:

- dichiarare inammissibile l'opposizione in relazione alle eccezioni non valutabili con il rito ex art. 615 c.p.c.;
- lasciare indenne il Comune di Milano per eventuali vizi derivanti dall'attività svolta autonomamente da Equitalia Nord S.p.A.:

nel merito:

- confermare l'iscrizione a ruolo relativa alla cartella esattoriale n. [REDACTED] perché regolarmente formatasi e la successiva intimazione di pagamento;
- liquidare le spese di giudizio in favore dell'Amministrazione nella misura che riterrà equa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato al Comune di Milano e ad Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (ora Agenzia delle Entrate - Riscossione) la sig.ra [REDACTED] ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 06820179007142516000 notificata in data 13/03/2017, con la quale le veniva intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 8.150,70 relativo a pregresse cartelle, di cui l'attrice ha inteso contestare la sola cartella n. [REDACTED] per il valore di € 324,02, emessa a seguito del mancato pagamento di sanzione amministrativa irrogata dal Comuni di Milano per infrazioni al codice della strada. L'attrice eccepiva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione, nonché l'intervenuta prescrizione del credito, per il decorso di oltre sei anni dalla notifica della cartella esattoriale (avvenuta, come dichiarato dalla stessa Equitalia, in data 08/11/2010), senza alcun atto interruttivo della prescrizione pervenuto.

Alla prima udienza dell'11/07/2017 si costituiva il Comune di Milano con comparsa di costituzione in cui eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'azione volta all'accertamento della prescrizione, dovendosi ritenere iniziata la fase della riscossione dalla formazione e dalla consegna dei ruoli all'Ente incaricato della riscossione, con riferibilità a

[Handwritten signature]

quest'ultimo delle contestazioni relative alla tempestività dell'azione di riscossione. Nel merito eccepiva la tempestività e ritualità della notifica del verbale di infrazione al codice della strada (contestato nell'immediatezza dell'accertamento), nonché della formazione del relativo ruolo e della trasmissione al concessionario della riscossione con definitività dei titoli posti a fondamento della pretesa creditoria, rimettendosi – in ordine alla tempestività delle attività di competenza dell'Agenzia delle Entrate – alla difesa di quest'ultima. Il convenuto chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea, con la vittoria delle spese di lite.

Nessuno compariva per Equitalia che veniva dunque dichiarata contumace.

Concessi termini ex art. 320 c.p.c. per repliche, il giudice di pace rinviava la causa all'udienza del 23/11/2017, successivamente rinviata d'ufficio al 24/04/2018 e poi all'11/05/2018.

Nelle more si costituiva Agenzia delle Entrate - Riscossione quale subentrante *ex lege* di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A., con comparsa depositata presso la cancelleria in data 23/11/2017, nella quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda, da proporsi ex art. 617 c.p.c. al Tribunale quale Giudice competente per l'esecuzione nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato. L'Ente incaricato della riscossione eccepiva poi il proprio difetto di legittimazione passiva, vertendosi in relazione ad una pretesa creditoria del Comune di Milano, ed essendo Equitalia il soggetto preposto unicamente all'esazione dei tributi e delle sanzioni contenute nei ruoli alla stessa consegnati, azione intrapresa con la notifica della cartella di pagamento e quindi con la riscossione coattiva. Quanto all'eccepito difetto di motivazione, esponeva che essendo l'avviso di intimazione un atto a natura vincolata (e non provvedimento), nessuna norma dispone che esso sia motivato, essendo sufficiente il richiamo all'atto prodromico (la cartella esattoriale) con l'indicazione della data di notifica e dell'importo da corrispondere.

Alla successiva udienza dell'11/05/2018 Agenzia delle Entrate contestava quanto eccepito da parte attrice in ordine alla presunta tardività della costituzione dell'Ente di riscossione e alla conseguente inammissibilità delle eccezioni proposte in comparsa; dopo ampia discussione il giudice di pace rinviava per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 18/10/2018 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dalla convenuta Agenzia delle Entrate - Riscossione, vertendosi nel caso in esame in ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. e non di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

Come correttamente lo stesso Ente incaricato della riscossione rileva a pag. 12 della propria comparsa di costituzione, l'intimazione di pagamento opposta è un atto prodromico e strumentale all'avvio dell'esecuzione. Ciò premesso, l'opposizione è stata formulata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. comma primo, essendo stato contestato dall'attrice il presupposto del diritto di credito (asseritamente venuto meno per intervenuta prescrizione) e non gli atti dell'esecuzione, non ancora intrapresa, che avrebbero fondato l'esecuzione ex art. 615 comma secondo o 617 c.p.c., da radicare innanzi al Tribunale quale giudice funzionalmente competente in ordine alla fase esecutiva.

In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, formulata da entrambi gli Enti costituiti, va osservato che è innegabile che la titolarità del credito è in capo al Comune di Milano, vertendosi in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalla Polizia

Locale del Comune, e dunque il concessionario non è contitolare del diritto di credito, ma è un mero destinatario del pagamento; ciò posto, va tuttavia considerato che nel caso di specie oggetto di contestazione non è l'esistenza *ab origine* del credito né la notifica dei verbali, bensì la sua prescrizione per mancata notificazione degli atti volti alla riscossione del credito, che compete appunto al soggetto incaricato della riscossione stessa. Si ritiene pertanto sussistente la legittimazione passiva della convenuta con riguardo alla lamentata prescrizione del credito, che nel caso di specie è stata asseritamente causata proprio dalla mancata o irregolare attività di notificazione delle cartelle da parte dell'ente di riscossione. Si ricorda in proposito che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, *"qualora sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento, contestando comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione, entrambi sono legittimati passivi nel giudizio"* (Cass. Civ. Ordinanza n. 23459/2011); in tal senso, da ultimo, Cassazione Civile, Ordinanza del 28.09.2018 n. 23627, secondo cui *"L'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999. Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'opposizione, l'agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente, e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., salvo che il giudice ritenga la sussistenza dei presupposti che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (secondo il regime temporalmente vigente di tale disposizione), gli consentano l'esercizio del potere discrezionale di compensarle in tutto o in parte (e fatti salvi, naturalmente, i rapporti interni con l'ente creditore, con riguardo al rapporto cui dà luogo l'incarico della riscossione) "*

Quanto all'ammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento, deve rilevarsi che vi è un interesse giuridicamente tutelabile dell'attrice ad opporre tale atto, in quanto atto prodromico all'esecuzione.

Chiarito quanto sopra con riferimento alle eccezioni preliminari, nel merito, in ordine all'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione, va rilevato che dopo orientamenti divergenti emersi anche innanzi alla Suprema Corte, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, che, pronunciandosi sul punto hanno definitivamente fugato ogni incertezza in relazione all'individuazione del termine di prescrizione applicabile dopo la notifica della cartella esattoriale. In particolare, le Sezioni Unite, accogliendo l'interpretazione più favorevole al contribuente, hanno chiarito che il termine di prescrizione resta quello originariamente previsto per il credito sotteso alla cartella, senza che questa possa in alcun modo determinare l'applicazione del termine ordinario decennale. È stato infatti affermato che *"Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello*

ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo". (Cass. Sezioni Unite n. 23397 del 23/11/2016).

Nel caso in esame dunque, il credito del Comune di Milano, azionato con cartella esattoriale notificata nel 2010 e sottoposto alla prescrizione breve quinquennale, deve ritenersi prescritto, non avendo l'Ente incaricato della riscossione (né peraltro il Comune di Milano) prodotto in giudizio alcun atto interruttivo della prescrizione antecedente all'intimazione di pagamento opposta, notificata soltanto in data 13/03/2017.

Per i motivi sopra enunciati l'intimazione di pagamento n. [REDACTED] e la cartella esattoriale sottesa devono essere annullati, per intervenuta prescrizione del credito sottostante.

Rimangono assorbite tutte le altre questioni.

Le spese di giudizio conseguono alla soccombenza e vengono liquidate in favore dell'attrice e a carico dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione in € 300,00 per compensi ed € 43,00 per spese esenti, oltre spese generali del 15% sui compensi, CPA ed IVA di legge; dette spese vengono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra Comune di Milano ed Agenzia della Entrate - Riscossione.

P.Q.M.

Il giudice di pace di Milano, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede

- annulla l'intimazione di pagamento n. [REDACTED] e la cartella esattoriale n. [REDACTED] sottesa, per intervenuta prescrizione del credito sottostante;
- condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio pari ad € 300,00 per compensi ed € 43,00 per spese esenti, oltre spese generali del 15% sui compensi, CPA ed IVA di legge, distraendole in favore del procuratore antistatario;
- compensa le spese tra Comune di Milano e Agenzia delle Entrate - Riscossione
- dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti ex art. 282 c.p.c..

Così deciso in Milano, 15/05/2019

Il Giudice di Pace
dott.ssa Welleda Canonici
II. GIUDICE DI PACE
dott.ssa Welleda CANONICI

Welleda Canonici